



S.C. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO - 255 REG.DEC.

OGGETTO: Convenzione con l'Associazione G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti Onlus per la realizzazione del progetto "Violenza di Genere" fino al 31.12.2025.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventiquattro**
il giorno tre del mese di APRILE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Convenzione con l'Associazione G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti Onlus per la realizzazione del progetto "Violenza di Genere" fino al 31.12.2025.

PREMESSO CHE con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO CHE con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO CHE con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa;

RICHIAMATI:

- il DPCM 12.01.2017, recante la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ex D.Lgs. n. 502/1992, art. 1, c.7, ai sensi dell'art. 24, in forza del quale il Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto garantisce prestazioni anche nell'ambito della "[...] r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale; [...]";
- i commi 4 e 5 dell'art. 12 della LR FVG 6.08.2021, n. 12 "Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori" che prevedono che gli enti del SSR sono soggetti attivi nell'ambito del contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni:
 - a) assicurando "[...] per quanto di competenza e in collaborazione con tutti gli attori impegnati nel contrasto alla violenza di genere, l'attuazione di percorsi assistenziali integrati specificamente dedicati alle donne vittime di violenza in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 [...]";
 - b) operando in maniera strettamente interconnessa con gli altri nodi della rete di contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni;
 - c) attivandosi in sinergia con gli altri servizi e con gli enti del Terzo settore, alla presa in carico delle vittime attraverso il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale e attraverso l'accesso ad uno dei servizi di emergenza;
- il comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, che prevede come "*Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli*

interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con [...] gli enti del Terzo settore coinvolti”;

APPURATO CHE con Decreto n. 879 dd 20.12.2017 l'allora ASUITS, oggi ASUGI, ha accettato in locazione dall'ATER di Trieste, dallo 01.01.2018 sino al 31.12.2025, tra gli altri, tre alloggi da destinare a una progettualità socio sanitaria rientrante nell'area di attività prevista dal D.P.C.M. 12.01.2017 - CAPO IV intitolato "Assistenza sociosanitaria" - riconducibile al livello essenziale di assistenza "Assistenza distrettuale" di cui al CAPO III del medesimo decreto – ed i cui contenuti sono specificati all'art. 24 rubricato "Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie”;

DATO ATTO CHE con decreto n. 213 dd. 21.03.2018, è stata approvata una convenzione, poi sottoscritta tra l'Associazione G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti Onlus (di seguito anche GOAP) e l'allora ASUITS per la realizzazione del progetto "Violenza di genere", successivamente rinnovata giusto decreto n. 333 dd. 21.04.2021 fino al 26.04.2024;

RILEVATO CHE nella nota Prot. SCAGP-ASUIT-2024-308-A dd. 23.02.2024, a firma del Direttore dei Servizi Sociosanitari, con la quale, in esito alla verifica delle attività svolte in forza della convenzione in scadenza:

- è stata manifestata *“[...] l'opportunità [...] di dare continuità al progetto “Violenza di genere” in collaborazione con l'Associazione, nei termini meglio declinati nelle convenzioni approvate con decreti 213/2018 e 333/2021, mediante la messa a disposizione di n. 3 alloggi ATER nella disponibilità di ASUGI così come previsto con dec. 879/2017, sino al 31.12.2025. [...]”;*
- è stato precisato che *“Il progetto, in particolare, prevede la messa a disposizione di n. 3 alloggi da parte di ASUGI a favore del GOAP al fine di dare continuità ai percorsi di protezione e autonomia delle donne vittime di violenza che entrano in contatto con il GOAP anche attraverso l'unico centro antiviolenza presente sul territorio di competenza dell'area giuliana di ASUGI e gestito dall'Associazione in coprogettazione con il Comune di Trieste. [...]”;*

VERIFICATO CHE l'Associazione G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti Onlus è:

- iscritta al registro delle Onlus, presso l'agenzia delle entrate, nelle more della completa operatività del Registro Unico del Terzo Settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
- l'unico ente gestore di un Centro Antiviolenza nonché di altri alloggi destinati all'ospitalità di emergenza e di transizione nel territorio giuliano di ASUGI (convenzione approvata con determinazione del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste n. 1550/2021);

CONSIDERATO CHE l'approvando schema convenzionale, allegato al presente provvedimento:

- è stato integralmente avallato dal Direttore dei Servizi Sociosanitari (Prot. SCAGP-ASUIT-2024-545-A dd. 25.03.2024);
- è stato accettato dal GOAP, come da corrispondenza acquisita Prot. GENASUGI-GEN-2024-0026210/A dd. 25.03.2024;

PRECISATO pertanto che la stipulanda convenzione tra il GOAP ed ASUGI:

- ha decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31.12.2025, salve le attività eventualmente svolte nelle more della formalizzazione convenzionale;

- è subordinata alla prosecuzione della gestione, da parte del GOAP, del Centro Antiviolenza nonché di altri alloggi destinati all'ospitalità di emergenza e di transizione, secondo la normativa *pro tempore* vigente;

ACCLARATO CHE, in forza dell'approvanda convenzione, l'ASUGI metterà a disposizione del GOAP tre alloggi, concessi in locazione dall'ATER ad ASUGI ex decreto n. 879 dd 20.12.2017, per il cui utilizzo il GOAP rifonderà integralmente ad ASUGI le spese derivanti e, pertanto, non risultano oneri a carico dell'Azienda per la realizzazione della progettualità;

PRECISATO CHE le spese che il GOAP sarà tenuto a rifondere ad ASUGI sono le seguenti:

- a) un importo pari al canone medio annuo degli alloggi di edilizia convenzionata gestiti dall'ATER di Trieste (nel 2018, pari ad euro 174,46 al lordo dell'IVA/mese/alloggio) oltre agli oneri accessori, come richiesto dall'ATER medesima all'ASUGI, salvi eventuali rideterminazione da parte dell'ATER) e pertanto, per tutti e tre gli alloggi, 6.840,00 euro/anno, salvo conguaglio;
- b) le spese relative ai consumi, le utenze di acqua, luce e gas, i cui contratti sono intestati all'ASUGI;
- c) le spese relative alla fornitura, gestione e manutenzione dei servizi relativi alle parti comuni ove sono site le unità concesse (ad es. servizi di disinfestazione, spurgo dei pozzi neri e delle latrine ecc...);
- d) le spese per la manutenzione di eventuali caldaie presenti nell'alloggio per ragioni di sicurezza (libretto, prova fumi, ecc.), che vengono effettuate da ASUGI;

CONSIDERATO necessario nominare quale referente per l'approvanda convenzione il Direttore dei Servizi Sociosanitari, o suo delegato all'uopo individuato;

RITENUTO pertanto necessario stipulare una convenzione con il GOAP per la realizzazione del progetto "Violenza di Genere", secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, al contempo delegando il Direttore f.f. della SC Affari Generali e Patrimonio alla sottoscrizione dell'atto di rinnovo in parola tra l'altro in forza di quanto disposto dal decreto n. 318 dd. 12.04.2023;

RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Patrimonio, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa di:

1. stipulare una convenzione con il GOAP per la realizzazione del progetto "Violenza di Genere", secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. precisare che la convenzione sub 1. avrà decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31.12.2025, salve le attività eventualmente svolte nelle more della formalizzazione convenzionale e che la stessa è subordinata alla prosecuzione della gestione, da parte del GOAP, del Centro Antiviolenza nonché di altri alloggi destinati all'ospitalità di emergenza e di transizione, secondo la normativa pro tempore vigente;
3. mettere a disposizione del GOAP, con oneri integralmente a carico di quest'ultimo, in forza dell'approvanda convenzione, tre alloggi concessi in locazione dall'ATER ad ASUGI ex decreto n. 879 dd 20.12.2017;
4. nominare quale referente per l'approvanda convenzione il Direttore dei Servizi Sociosanitari, o suo delegato all'uopo individuato;
5. delegare il direttore f.f. della SC Affari Generali e Patrimonio alla sottoscrizione dell'approvanda convenzione, tra l'altro, in forza di quanto stabilito con dec. n. 318 dd. 12.04.2023;
6. delegare il Direttore f.f. della S.C. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO alla firma di tutti gli atti di propria competenza inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Il rimborso degli oneri da parte del GOAP a favore di ASUGI, conseguente dal presente provvedimento, andrà imputato, per l'intera durata convenzionale e cioè fino al 31.12.2025, al conto di ricavo 640.500.200.900 (altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati) del Bilancio dell'ASUGI nei rispettivi anni di competenza.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Daniele Pittioni

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Giulio Antonini

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:10:00

IMPRONTA: 60D86D24AA0C681461FB1F12C46EBCF990D9033BDD9ED330D02B2402699D5549
90D9033BDD9ED330D02B2402699D55496581CC969608936256EC829A88115104
6581CC969608936256EC829A88115104BA41F90B549DF7C769A426ED694F58A3
BA41F90B549DF7C769A426ED694F58A3D1352C6559F8B70B69ACFEDDC02FDF70

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:19:16

IMPRONTA: 202BAE389C952BFC6AFC9A5ABD9815BB6D286B51E230C25BCCF01AD4A9460DDB
6D286B51E230C25BCCF01AD4A9460DDB0FCA5265BB5337F8A9C7E186E3C68D87
0FCA5265BB5337F8A9C7E186E3C68D871F1F2ABA221906D533477754D58870C9
1F1F2ABA221906D533477754D58870C9A1AF6B79E7E13E0AB8E392A7E8B2913F

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:31:36

IMPRONTA: B3ED81CA10BBF0D11018951D961F57D85E86D88323C4F35E9B589A9322E7EDEB
5E86D88323C4F35E9B589A9322E7EDEB305445C6C51D0255AC2A40CCD4613177
305445C6C51D0255AC2A40CCD46131777DA20EB3264D9DBEAA842B703CB75CAC
7DA20EB3264D9DBEAA842B703CB75CAC472B70616E6C80C62CDF484188903EA3

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:53:58

IMPRONTA: 6CA1840CB8CEA69616C625D7D7792B807DB429350AD88E39B2B6A2289786EA44
7DB429350AD88E39B2B6A2289786EA44F42B9D943C1DEE15715B5DC0A21D6A91
F42B9D943C1DEE15715B5DC0A21D6A91A6244A31BE418696744028280F4D754E
A6244A31BE418696744028280F4D754E1AE5C45F00E65209276C768F80CC922E

Convenzione per l'attuazione congiunta del Progetto "Violenza di genere"

TRA

1) il dott. _____ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** con sede legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC asu-gi@certsanita.fvg.it ed autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto tra l'altro giusto decreto n. ____ dd. ____.2024 (di seguito anche ASU-GI o "cofinanziatore");

E

2) la dott.ssa _____ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante *pro tempore* dell'**Associazione G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti Onlus**, con sede in Trieste alla via _____ n. __, C.F. _____, indirizzo PEC: _____ debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);

PREMESSO CHE

1) ai sensi del DPCM 12.01.2017, recante la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ex D.Lgs. n. 502/1992, art. 1, c.7, ai sensi dell'art. 24, il Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto garantisce prestazioni anche nell'ambito della "[...] r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale; [...]";

2) i commi 4 e 5 dell'art. 12 della LR FVG 6.08.2021, n. 12 "Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori" prevedono che gli enti del SSR sono soggetti attivi nell'ambito del contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni:

A. assicurando "[...] per quanto di competenza e in collaborazione con tutti gli attori impegnati nel contrasto alla violenza di genere, l'attuazione di percorsi assistenziali integrati specificamente dedicati alle donne vittime di violenza in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 [...]";

B. operando in maniera strettamente interconnessa con gli altri nodi della rete di contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni;

C. attivandosi in sinergia con gli altri servizi e con gli enti del Terzo settore, alla presa in carico delle vittime attraverso il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale e attraverso l'accesso ad uno dei servizi di emergenza;

3) il comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, prevede come "Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con [...] gli enti del Terzo settore coinvolti";

4) con Decreto n. 879 dd 20.12.2017 l'allora ASUITS, oggi ASUGI, ha accettato in locazione dall'ATER di Trieste, dallo 01.01.2018 sino al 31.12.2025, tra gli altri, tre alloggi da destinare a una progettualità socio sanitaria rientrante nell'area di attività prevista dal D.P.C.M. 12.01.2017 - CAPO IV intitolato "Assistenza sociosanitaria" - riconducibile al livello essenziale di assistenza "Assistenza distrettuale" di cui al CAPO III del medesimo decreto - ed i cui contenuti sono specificati all'art. 24 rubricato "Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie";

5) l'ASUGI ed il GOAP hanno positivamente collaborato alla realizzazione del progetto "Violenza di Genere", ai sensi della convenzione approvata con decreto dell'allora ASUITS n. 213/2018, successivamente rinnovata fino al 26.04.2024;

6) la Direzione dei Servizi Sociosanitari, come da Prot. SCAGP-ASUIT-2024-308-A dd. 23.02.2024, visti i positivi risultati raggiunti dalla collaborazione con il GOAP, ha confermato i contenuti del progetto denominato "Violenza di genere" destinando i tre alloggi sub 4 alla realizzazione delle attività in collaborazione con il GOAP, quale unico ente gestore di un Centro Antiviolenza nonché di altri alloggi destinati all'ospitalità di emergenza e di transizione nel territorio giuliano di ASUGI (convenzione approvata con determinazione del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste n. 1550/2021);

7) con decreto n. ____ dd. _____.2024, ASUGI ha approvato la presente convenzione;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra individuate, convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è la partecipazione attiva dell'Associazione alla realizzazione del progetto denominato "Violenza di genere", diretto ad affrontare la complessa tematica della violenza, che richiede un sistema integrato di supporto nel territorio. Il progetto è finalizzato ad implementare gli interventi di assistenza a favore delle donne vittime di violenza di genere, rafforzando la rete dei servizi sociali e sanitari, ed in particolare a sostenere i percorsi di uscita di donne e dei figli da situazioni di violenza domestica, sessuale e stalking, in collaborazione con la rete dei servizi pubblici e del privato sociale, mediante, tra altro, la messa a disposizione di 3 alloggi siti in Trieste, detenuti in locazione dall'ASUGI ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.Reg. n. 208/2016, con canone e spese a carico dell'Associazione.

Art. 2 - Attività da svolgere

1. Le attività del Progetto mirano ad integrare gli interventi di assistenza a favore delle donne vittime di violenza genere.

2. A tal fine, le attività convenzionate, svolte dall'Associazione, attraverso la gestione dei tre alloggi messi a disposizione, sono dirette alle donne già in carico al Centro Antiviolenza, gestito dalla medesima Associazione, nonché ai servizi di ASUGI ed a quelli sociali del Comune di Trieste, per favorirne i percorsi di uscita dalla violenza e di riacquisizione di autonomia.

3. Le risorse abitative messe a disposizione verranno utilizzate come "casa di transizione", per ospitare donne in condizione di bisogno, sole o con figli, sulla base di progetti personalizzati e condivisi con la rete dei

servizi, a conclusione della prima fase di ospitalità protetta garantita dal Centro Antiviolenza.

4. Tale fase del percorso è finalizzata sia alla riparazione/riabilitazione del danno provocato dalla violenza, sia all'acquisizione di autonomia e di inclusione sociale. Elemento utile in grado di contribuire all'acquisizione di autonomia è, tra gli altri, la compartecipazione anche economica da parte delle donne accolte alle spese derivanti dall'accoglienza negli alloggi. Questo aspetto viene regolato di volta in volta nel progetto condiviso tra le donne accolte ed il GOAP.

5. Gli alloggi in questione sono ubicati nelle Microaree - Gretta e Ponziana - individuati quali contesti capaci di offrire maggiori opportunità di supporto intersettoriale e di inclusione, in una fase molto delicata e critica come quella della ricostruzione di un progetto di vita senza violenza, che potrà essere avviata e sperimentata in una condizione semi-protetta, con il supporto dell'Associazione, dei servizi coinvolti e della Microarea di riferimento.

6. L'articolazione di dettaglio delle attività e le relative modalità di svolgimento sono oggetto di condivisione tra il Referente Aziendale, i servizi coinvolti, le microaree e la referente dell'Associazione. In particolare, il Referente ASUGI e l'Associazione organizzano riunioni periodiche per valutare l'andamento e l'efficacia delle attività intraprese, coprogettare e programmare eventuali modifiche delle modalità di svolgimento e l'articolazione di dettaglio.

7. L'attività dell'Associazione è integrativa e non sostitutiva di quella istituzionale svolta dall'ASUGI.

Art. 3 - Referente aziendale

1. Il Referente aziendale per le attività oggetto del rapporto convenzionale è il Direttore dei Servizi sociosanitari o suo delegato, all'uopo individuato, cui è demandata la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate, l'individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento con le operatrici dell'Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.

Art. 4 - Sedi e luoghi messi a disposizione dell'Associazione

1. Per la realizzazione del progetto, come precedentemente descritto, l'ASUGI mette a disposizione dell'Associazione n. 3 appartamenti, acquisiti in locazione dall'ATER di Trieste.

2. L'Associazione si impegna a garantire il corretto utilizzo e mantenimento degli alloggi, nel rispetto del regolamento condominiale e delle normative vigenti.

3. Gli alloggi verranno consegnati parzialmente arredati; pertanto, saranno a carico dell'Associazione il reperimento dell'eventuale mobilia, complementi e accessori (che resteranno di proprietà dell'Associazione), da inserire in ciascun appartamento.

4. Eventuali migliorie, che comunque non devono comportare modifiche strutturali all'alloggio, sono interamente a carico dell'Associazione, previo accordo scritto con l'ASUGI.

Art. 5 - Impegni dell'ASUGI

1. Date le linee di attività previste dal Progetto, l'ASUGI ha il compito di:

A. assicurare, attraverso il proprio Referente e/o altri operatori

aziendali coinvolti (operatori dei servizi, referenti di microarea, ecc.), la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e verifica dell'andamento;

B. collaborare con il Referente dell'Associazione alle attività di conoscenza del contesto delle Microaree, nonché di scambio reciproco e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere;

C. fissare le forme di verifica delle attività programmate e degli interventi svolti, per un'opportuna valutazione dei percorsi intrapresi e della loro efficacia, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;

D. organizzare cadenzati incontri con le volontarie e con le operatrici dell'Associazione, per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi e dell'efficacia del progetto.

Art. 6 - Impegni dell'Associazione

1. L'Associazione deve:

A. condividere il Progetto;

B. indicare la propria Referente per le attività convenzionate, che assume il ruolo di coordinatrice delle attività svolte;

C. in relazione all'attività di cui al precedente art. 2, mettere a disposizione un numero congruo di operatrici, volontarie o collaboratrici a vario titolo da destinare alle attività convenzionate, conferendo la propria esperienza specifica nell'ambito di intervento;

D. provvedere al rimborso all'ASUGI di tutte le spese, come meglio specificate al successivo art. 7;

E. provvedere ad idoneo arredamento degli appartamenti messi a disposizione;

F. individuare le donne / i nuclei da inserire negli alloggi, dandone immediata comunicazione al Referente dell'ASUGI, progettando congiuntamente gli interventi con la rete dei servizi coinvolti e verificando la corretta conduzione dell'abitazione;

G. coprogettare, programmare e svolgere le attività previste di concerto con il Referente aziendale, apportando un contributo qualificato;

H. fornire al Referente aziendale del Progetto, prima dell'inizio dell'attività convenzionata e ad ogni eventuale variazione, l'elenco delle operatrici partecipanti - a qualsiasi titolo - al Progetto medesimo, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività;

I. collaborare, con il Referente dell'ASUGI, alle attività di conoscenza del contesto delle Microaree, nonché di scambio reciproco e di sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere;

L. segnalare tempestivamente, al Referente aziendale, l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate;

M. garantire la piena adesione ad attività e incontri di monitoraggio e supervisione dell'applicazione del Progetto, per valutare l'andamento e l'efficacia e concordare eventuali aggiustamenti operativi e/o proposte di modifica.

2. Non essendo previsti nel Progetto convenzionato rimborsi da parte dell'ASUGI all'Associazione, non vi sono obblighi di rendicontazione economica.

3. Resta, comunque, obbligo dell'Associazione produrre una reportistica periodica sull'andamento delle attività svolte. L'ASUGI verificherà le attività svolte, sia tramite la reportistica sia tramite riunioni periodiche con i referenti dell'Associazione, nonché la corretta conduzione degli alloggi mediante sopralluoghi periodici.

4. Al termine del rapporto convenzionale con l'Associazione, dovranno essere riconsegnate le chiavi degli alloggi al personale dell'ASUGI, che provvederà ad effettuare un sopralluogo al fine di verificare le condizioni degli stessi.

Art. 7 - Rimborso delle spese.

1. L'Associazione si impegna a rimborsare all'ASUGI:

A. un importo pari al canone medio annuo degli alloggi di edilizia convenzionata gestiti dall'ATER di Trieste (nel 2018, pari ad euro 174,46 al lordo dell'IVA/mese/alloggio) oltre agli oneri accessori, come richiesto dall'ATER medesima all'ASUGI e pertanto, per tutti e tre gli alloggi, 6.840,00 euro/anno, salvo conguaglio in rate semestrali; il valore del rimborso del canone verrà mantenuto invariato sino ad eventuale rideterminazione da parte dell'ATER di Trieste, pari al canone medio annuo degli alloggi di edilizia convenzionata gestiti dall'ATER medesima e l'associazione s'impegna, sin d'ora, a rimborsare all'ASUGI i maggiori importi eventualmente richiesti all'Azienda stessa dall'ATER di Trieste;

B. le spese relative ai consumi, le utenze di acqua, luce e gas, i cui contratti sono intestati all'ASUGI, mediante la corresponsione di 2 acconti nell'arco dell'anno solare ed il saldo finale entro febbraio dell'anno successivo;

C. le spese relative alla fornitura, gestione e manutenzione dei servizi

relativi alle parti comuni ove sono site le unità concesse (ad es. servizi di disinfestazione, spurgo dei pozzi neri e delle latrine ecc.);

D. le spese per la manutenzione di eventuali caldaie presenti nell'alloggio per ragioni di sicurezza (libretto, prova fumi, ecc.), che vengono effettuate da ASUGI;

2. Pertanto, l'Associazione rimborserà alla Tesoreria dell'ASUGI, previa emissione di apposita fattura da parte di ASUGI, tutti gli importi dovuti di cui al precedente comma.

3. Il mancato pagamento del rimborso dovuto o del saldo sugli oneri accessori, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, possono costituire motivo di revoca della convenzione.

4. Nell'eventualità in cui l'Associazione dichiara, sotto la propria responsabilità, di non essere in grado di corrispondere all'ASUGI il rimborso previsto - a seguito di eventuali interruzioni del Progetto per documentati motivi - l'ASUGI si riserva la facoltà, previa espressa richiesta da parte dell'Associazione, convalidata dal Referente aziendale, di non richiedere il rimborso dell'importo dovuto, per un massimo di 3 mensilità nel corso di uno stesso anno solare, senza che ciò determini lo scioglimento del rapporto convenzionale.

5. In caso di revoca per inadempienza dell'Associazione, rimane impregiudicato l'obbligo della medesima a rifondere gli eventuali maggiori danni.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31.12.2025, salve le attività eventualmente svolte nelle more della for-

malizzazione convenzionale.

2. La validità della presente convenzione è subordinata alla prosecuzione della gestione, da parte del GOAP, del Centro Antiviolenza nonché di altri alloggi destinati all'ospitalità di emergenza e di transizione, secondo la normativa *pro tempore* vigente.

3. Alla scadenza, i Referenti si incontreranno, al fine di esaminare i risultati raggiunti e valutare l'opportunità di rinnovare/prorogare il rapporto convenzionale, da formalizzare con apposito atto.

Art. 9 - Recesso, rinuncia e risoluzione

1. Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di tre mesi, da inviarsi tramite PEC.

2. La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

A. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;

B. per una sola infrazione delle clausole di cui alla presente convenzione;

C. nel caso in cui cessi la gestione, da parte del GOAP, del Centro Antiviolenza nonché di altri alloggi destinati all'ospitalità di emergenza e di transizione, secondo la normativa *pro tempore* vigente.

3. Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'Azienda medesima.

Art. 10 - Uso pattuito, sopravvenuta inidoneità

1. Gli alloggi vengono utilizzati esclusivamente per la realizzazione del

Progetto sociosanitario, denominato "Violenza di genere", nei termini di cui alla presente convenzione.

2. L'Associazione dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati di suo pieno gradimento, esenti da difetti palesi ed idonei all'uso pattuito e si impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo il deperimento dovuto all'uso, eseguendo tutti i lavori di ordinaria manutenzione necessari.

3. L'Associazione è responsabilmente tenuta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge che regolano l'attività dalla stessa svolta nell'alloggio.

4. È fatto preciso divieto di adibire gli immobili, anche parzialmente, ad un uso diverso da quello pattuito come pure di concederli in utilizzo a terzi, totalmente o parzialmente, e ciò a pena di revoca della messa a disposizione, fatto salvo l'utilizzo, da parte delle donne/nuclei beneficiari, destinato alla realizzazione del Progetto convenzionato.

5. In caso di sopravvenuta inidoneità all'uso pattuito in tutto od in parte di uno dei locali non imputabile all'Associazione, tale da comportare l'immediata revoca della convenzione, il partner dovrà restituire l'immobile.

Art. 12 - Assicurazioni

1. L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile, nei confronti delle operatrici impiegate nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

2. L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in relazione ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutte le operatrici,

in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o delle operatrici, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

3. All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

4. L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

5. L'Associazione stipula, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i/le volontari/e partecipanti all'attività della struttura siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

6. L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

7. L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti

dell'ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione, e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dalle operatrici.

8. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

9. L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione.

Art. 13 - Standard tecnici, norme e piano di sicurezza

1. L'attività convenzionata dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

2. Il personale messo a disposizione dall'Associazione dovrà risultare idoneo al lavoro, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. In ottemperanza all'art. 26 del Testo Unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nell'ambito dello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

3. L'Associazione dovrà rispettare tutte le norme di legge e di prudenza assumendo inoltre, di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Adotterà, altresì, ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei

terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati e porrà

la massima attenzione agli obblighi, in relazione alle particolari caratteristiche delle operatrici utilizzate nelle attività.

4. A tale scopo, l'Associazione si obbliga ad adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi.

5. L'Associazione è tenuta ad un attento e scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, di cui al D.Lgs. 81/2008, comunicando, tra l'altro, prima dell'inizio della collaborazione, il nominativo del Soggetto Responsabile in materia di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).

Art. 14 - Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

1. L'Associazione s'impegna a mettere a disposizione un numero congruo di volontarie o collaboratrici a vario titolo, impiegate all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività convenzionate. Il personale dell'Associazione dovrà risultare idoneo al lavoro, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e dovrà essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in vigore in relazione alle mansioni effettivamente svolte.

2. Nel caso in cui l'Associazione impieghi lavoratrici dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

3. L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti delle operatrici impiegate per l'adempimento di tutte le obbligazioni convenzionali e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e

normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

4. Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

5. In particolar modo, si sottolinea che il personale messo a disposizione dovrà garantire l'osservanza dell'obbligo di riservatezza e - quando previsto - l'anonimato, alle persone e ai familiari in carico presso i servizi sanitari e sociali.

6. L'Associazione si impegna a partecipare e a promuovere, con oneri a proprio carico, momenti di aggiornamento e formazione per le proprie volontarie e collaboratrici, da concordare con il Referente Aziendale e da realizzare il più possibile in forma congiunta.

7. Inoltre, sarà cura dell'Associazione effettuare la dovuta comunicazione alla Questura entro i termini di legge in ordine alle persone/ai nuclei inseriti nell'alloggio e a comunicare alla stessa eventuali subentri o sostituzioni, conservando idonea documentazione al fine di eventuali controlli da parte dell'ASUGI o di altri enti.

8. Data la delicatezza delle attività previste e la necessità di garantire la continuità delle azioni previste dal Progetto, l'Associazione deve garantire il più possibile la stabilità delle operatrici/delle volontarie per tutta la durata della convenzione.

9. L'Associazione si impegna, comunque, a dare immediata comunicazione al

Referente aziendale delle interruzioni che, per giustificato motivo, doves-
sero intervenire nello svolgimento delle attività nonché a comunicare even-
tuali sostituzione delle operatrici.

Art. 15 - Tutela dei dati personali

1. Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

2. Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Art. 16 - Codice di comportamento

1. L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare.

Art. 17 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

Art. 18 - Spese

1. La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. .

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente nella data delle rispettive firme

Per l'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina**

-.....-

Per l'**Associazione G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti Onlus**

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:09:57

IMPRONTA: 44DBFC6DC4CBD40D87E6F7F2F8A0FB5DF967A1A06FA0E176A977B113B7CB8DA1
F967A1A06FA0E176A977B113B7CB8DA14CA78588979E02EB026B67CA30420256
4CA78588979E02EB026B67CA304202562C5E83B9EFA66EBF97885BD16E5A3B49
2C5E83B9EFA66EBF97885BD16E5A3B49B4CD59599E4DE567DF96E754A87D41FE

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:19:13

IMPRONTA: 3DF2B60F4B995829EE856F7C84A6C078BB064D38AA2FA41D608576E0A7239B60
BB064D38AA2FA41D608576E0A7239B600ED3BA576CB92E8B9C1E3E542CF6A72F
0ED3BA576CB92E8B9C1E3E542CF6A72F6037DDDEB5F2AEC896D9246898CBA164
6037DDDEB5F2AEC896D9246898CBA1643234186A64DDD3B845B1D05A6F2F441E

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:31:33

IMPRONTA: 6D0195EF15C2C407516FDFD587EC53EB34EA7C1A5CFEBA43B033262305679345
34EA7C1A5CFEBA43B033262305679345DB21BD91BDD3F580FD988D9086908B55
DB21BD91BDD3F580FD988D9086908B557E064441AF639EF4D071A95F130841F4
7E064441AF639EF4D071A95F130841F457C1D71B2CDCA7328E7CBCEE334F74E2

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:53:55

IMPRONTA: 58FC6A699A80E7F5CFC30A5E2E48C4895432D8025B1395B55105B20C458C9383
5432D8025B1395B55105B20C458C93831108FF6EAB0AC17CE186B91AB50CD04B
1108FF6EAB0AC17CE186B91AB50CD04BFCA2E254A0D844EEA6E4B94686383943
FCA2E254A0D844EEA6E4B946863839432BC19F8ECAE3424ACB413A191409A15C

S.C. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO - 255 REG.DEC.

Si dichiara che il presente decreto n. **255** del **03/04/2024** è conforme all'originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell'Insiel S.P.A. ed è pubblicato all'Albo dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 il su esteso provvedimento è stato pubblicato all'albo telematico dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Dal 04/04/2024 al 18/04/2024

Esecutiva in data 04/04/2024

L'INCARICATO

Debora Iannik